

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 103/CGF – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2009**

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALLETTO MIRKO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRAPANI/CITTÀ DI VITTORIA DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 21.1.2009)

Con ricorso del 23.1.2009 la società Trapani Calcio impugnava il provvedimento di cui in epigrafe.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale all'esito della gara sopra indicato sanzionava con la squalifica per 3 giornate di gara il calciatore Alletto Mirko perché "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, si rifiutava di lasciare il terreno gioco e, nell'occasione profferiva all'arbitro espressioni gravemente offensive. Veniva allontanato da un proprio compagno di squadra", sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19.4 b) C.G.S..

Sosteneva la reclamante, con stringati motivi, che il calciatore risultava essere particolarmente nervoso per la sua espulsione ma dava una "rivisitazione" del comportamento dello stesso ritenendolo non "offensivo e minaccioso" nei confronti del direttore di gara, concludeva chiedendo una riduzione della sanzione, pur riconoscendo l'eccessiva intemperanza dell'Alletto.

Il reclamo deve essere respinto; riconsiderati i fatti ed il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso del calciatore – tanto da richiedere l'intervento di un compagno al fine dell'allontanamento dal terreno di gioco – la Corte ridetermina la sanzione infliggendo complessivamente quattro giornate di squalifica al calciatore Alletto Mirko.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Trapani Calcio di Trapani rideterminando la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Alletto Mirko.

Dispone addebitare la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PALAZZO MICHELANGELO SEGUITO GARA VILLACIDRESE/BUDONI DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

Al 47° del secondo tempo, della gara Villacidrese/Budoni disputata il 18.1.2009, il calciatore Palazzo Michelangelo numero 4 della società Villacidrese a “*giuoco fermo*” colpiva con entrambe le mani al volto un calciatore avversario.

L'arbitro lo espelleva - su segnalazione dell'assistente - ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Villacidrese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore cercava mentre veniva battuto un calcio d'angolo di divincolarsi dalla trattenuta di un avversario come avviene normalmente in tutte quante le azioni che preludono la ripresa del giuoco su calcio d'angolo o punizione verso l'area avversaria.

Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall'esame di un filmato TV.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale, in particolare da quello dell'assistente - che è stato altresì direttamente sentito - emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Palazzo ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'assistente dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall' art.19 comma 4 lett. b) C.G.S., correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VIOLA FRANCO SEGUITO GARA SAPRI/CASTROVILLARI DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 87 del 19.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

-rilevato che il Signor Viola Franco, allenatore della U.S. Castrovillari, veniva squalificato dal Giudice Sportivo, per 3 gare effettive, per reiterate proteste ed espressioni gravemente offensive nei confronti dell'Arbitro (delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 87 del 24.1.2009);

-rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la U.S. Castrovillari che chiedeva una riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, assumendo che lo stesso, come del resto tutta la panchina, ha solo protestato in seguito ad un intervento falloso subito ai danni di un suo calciatore;

-ritenuto che dall'esame del rapporto del Direttore di Gara emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Viola si è reso, al contrario, responsabile di comportamenti illeciti che hanno determinato la sanzione della squalifica per 3 gare, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete